



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PESCA NEL PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE (aggiornato con Decreto del Presidente n. 2 del 27.03.2024)

Premesso che

- tra le finalità dell'Ente Parco, come previsto dalla legge del 6 dicembre 1991, n. 394 ("Legge Quadro sulle Aree Protette"), rientra "la conservazione di specie animali o vegetali" (art. 1, comma 3, punto a.), "l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale" (art. 1, comma 3, punto b.), e la "promozione di (omissis) ... attività ricreative compatibili" (comma 3, punto c.);
- la Legge 394/91 prevede all'art. 11, comma 3 punto a. che sia vietata "la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali";
- nella zonizzazione del Parco è previsto che nelle zone "C" "possano continuare ... le attività... di pesca" (art. 12, comma 2, punto c.), e che nelle zone "D" sono consentite "attività compatibili con le finalità del Parco...finalizzate al miglior godimento del parco da parte dei visitatori" (art. 12, comma 2, punto d.);
- il D.M. 2.3.1992 prevede che "l'attività di pesca, al di fuori dalla riserva naturale integrale, è consentita sulla base di appositi piani e nelle specifiche modalità disposti dall'amministrazione del parco" (art. 4, comma 3);
- nel 1995 l'Università degli Studi di Torino ha svolto per conto dell'Ente Parco una prima indagine sul popolamento ittico del bacino del torrente S. Bernardino;
- il Parco ha preso atto di tale studio con deliberazione del consiglio direttivo n. 255 del 20.12.1995 e ne ha tratto un Piano pesca provvisorio con relativo regolamento per l'esercizio dell'attività di pesca nel territorio del Parco Nazionale Val Grande, regolamento approvato con deliberazione del consiglio direttivo n. 13 del 16.02.1996, nelle more di approvazione del Regolamento e del Piano del Parco di cui agli artt.11 e 12 della L.394/1991;
- tale regolamento è stato aggiornato a seguito del D.P.R. 24 giugno 1998 relativo all'ampliamento del Parco Nazionale Val Grande;
- il CNR (Istituto per lo Studio degli Ecosistemi ora Istituto di Ricerca sulle Acque) di Verbania Pallanza ha svolto, nel corso del 2011-12 e successivamente nel 2017 per conto dell'Ente Parco ulteriori indagini sulla fauna ittica della Val Grande;
- il parco ha partecipato al progetto LIFE15 NAT/IT/000823 IdroLIFE (15.11.2016 - 14.03.2022) con capofila il CNR Istituto di Ricerca sulle Acque e ha approvato il documento "Piano di conservazione" elaborato dalla Provincia del VCO come risultato dell'azione C6 del progetto con indirizzi relativi ai prelievi di pesca e alle azioni da intraprendere per la conservazione delle specie di interesse presenti nei corsi d'acqua del territorio ricompreso nel Parco;

- il Parco è parte integrante dell'accordo di collaborazione con l'Istituto di Ricerca sulle Acque di Verbania Pallanza per l'utilizzo di un impianto ittiogenico finalizzato alla conservazione di specie ittiche di interesse conservazionistico, realizzato nel contesto dell'azione C1 del progetto LIFE15 NAT/IT/000823 IdroLIFE.
- tale regolamento è stato aggiornato in seguito con Decreti del Presidente del Parco n. 5 del 20.03.2013 e n. 7 del 07.03.2014;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 18.07.2023 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 238 dell'11.10.2023 è stato autorizzato l'ampliamento dei confini del Parco Nazionale della Val Grande;
- su parte del Fiume Toce ricadente nell'attuale territorio del Parco insiste il diritto esclusivo di pesca della Famiglia Borromeo, riconosciuto e confermato con decreto del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le Foreste del 07.04.1931 (reg. alla Corte dei Conti il 1 maggio 1931);
- che il Piano e il Regolamento del Parco (previsto dagli art. 11 e 12 della 394/91) non hanno a tutt'oggi terminato il loro iter di approvazione;

tutto ciò premesso

si dispone che l'attività di pesca, compresa quella esercitata nel tratto soggetto al diritto esclusivo di pesca, venga svolta nel rispetto del presente regolamento, che sostituisce integralmente il provvedimento approvato con deliberazione del consiglio direttivo n. 255 del 20.12.1995 e ss.mm, e si compone dei seguenti 10 articoli. Le premesse fanno parte integrante del presente regolamento.

Art. 1

PRINCIPI GENERALI

1. L'attività di pesca dilettantistica è consentita nel Parco solo se compatibile con la conservazione degli ecosistemi e delle loro dinamiche naturali.
2. Il Parco regola lo svolgersi della predetta attività sul suo territorio, rinnovando periodicamente con turnazione (almeno ogni cinque anni) ambiti territoriali e modalità di pesca. I compiti di sorveglianza delle attività disciplinate dal presente regolamento vengono svolti dal personale del Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto P.N. Val Grande.
3. Il Parco nello svolgimento di tale attività ricerca le forme di collaborazione e di coinvolgimento degli altri enti pubblici interessati e dell'associazionismo.

Art. 2

IMMISSIONI

1. Il principio generale per la gestione delle popolazioni ittiche nelle acque del Parco è quello del raggiungimento e mantenimento di una dinamica naturale delle stesse.
2. Le immissioni di materiale ittico di qualsiasi tipologia sono vietate se non espressamente autorizzate dall'Ente Parco.
3. Il materiale ittico eventualmente utilizzato per le immissioni (ripopolamenti e/o reintroduzioni) deve essere selezionato sulla base di riconosciuti criteri di conservazione, sentito il parere di ISPRA, e in linea con gli obiettivi di gestione di cui al comma 1.

Art. 3

ATTIVITA' DI PESCA DILETTANTISTICA

1. La pesca dilettantistica nel territorio del Parco è autorizzata secondo le leggi vigenti e con gli ulteriori vincoli derivanti dal presente regolamento.
2. Non è soggetta al presente regolamento l'attività svolta nei laghetti di pesca sportiva.
3. Il soffermarsi lungo corsi d'acqua in possesso di attrezzi da pesca pronti per l'uso è considerata attività di pesca.
4. La detenzione di pesci vivi o morti nelle zone no-kill o in prossimità di esse durante l'attività di pesca, è vietata.

Art. 4

ZONE DI PESCA

1. La pesca è autorizzata nei seguenti corsi d'acqua, come da cartina allegata.
 - A. Fiume Toce, foce del Torrente Anza e i canali della Centrale Dinamo di Villadossola e della HydroChem di Pieve Vergonte (di seguito denominati "canali idroelettrici") con le seguenti limitazioni:
 - ✓ La pesca non è consentita nel tratto di fiume 20 metri a monte e 100 metri a valle della briglia di Migliandone e all'interno del passaggio per pesci realizzato dalla Provincia nell'ambito del progetto IdroLIFE;
 - ✓ La pesca non è consentita nel tratto di fiume a valle della Diga di Prata per una lunghezza pari a 150 metri
 - B. Torrente San Giovanni e suoi affluenti Rio Ganna e Rio Nivia;
 - C. Torrente San Bernardino;
 - D. Rio Pogallo;
 - E. Rio Il Fiume;
 - F. Riale del Ponte;
 - G. Rio Val di Nass;
 - H. Rio Crot;
 - I. Rio Val Gabbio;
 - J. Rio Val Grande unicamente da Ponte Casletto fino al confine con la Riserva integrale;
 - K. Tratto in cui il rio Val Grande e il rio Fiorina confinano con la riserva integrale esclusivamente come ZONA NO KILL
2. L'attività di pesca è espressamente vietata, oltre che nella riserva integrale, in tutti i corsi d'acqua non nominati nel sopraccitato elenco e nei loro affluenti.

Art. 5

PERIODO DI PESCA

1. La pesca è autorizzata tutti i giorni dal 1° aprile al 30 settembre, da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto e per un massimo di 40 giornate, ad esclusione di quanto previsto dal seguente comma 2.
2. Nel Fiume Toce, nel tratto della foce del Torrente Anza, nel Torrente San Bernardino e nei canali idroelettrici la pesca è autorizzata senza limite di giornate, dall'ultima domenica di

febbraio alla prima domenica di ottobre. Nel tratto di Fiume Toce a valle del ponte di Migiandone, esclusa la zona di divieto di cui art. 4 c.1, è consentita la pesca anche in periodo autunnale, dal primo lunedì di ottobre all'ultima domenica di novembre, con le limitazioni di cui all'artt. 6 e7.

Art. 6

SPECIE E PRELIEVO

1. Fiume Toce, tratto della foce del Torrente Anza, Torrente San Bernardino e canali idroelettrici: No-kill su tutte le specie ittiche, a eccezione della trota iridea per la quale non vi sono limitazioni di lunghezza e numero di esemplari prelevabili.
2. Rio Pogallo, Rio Il Fiume, Rio Val Gabbio e Rio Val Grande unicamente da Ponte Casletto fino al confine con la Riserva integrale: è consentito il prelievo dei salmonidi, con misura minima di cattura pari a cm 27 ed un numero massimo di esemplari trattieneuti pari a 5 per pescatore per ogni giornata di pesca.
3. Nel tratto dove il Rio Valgrande confina con la riserva integrale no Kill su tutte le specie;
4. Riale del Ponte, Rio Val di Nass, Rio Crot, Torrente San Giovanni e suoi affluenti: consentita la cattura dei salmonidi con una misura minima di cattura pari a 25 cm ed un numero massimo di 7 esemplari per ogni giornata di pesca.
5. Nelle acque del Parco è obbligatorio trattenere gli eventuali esemplari di pesce siluro catturati.
6. Per ogni giornata di pesca, la lunghezza degli esemplari trattieneuti deve essere riportata sul tesserino di cui al successivo art. 8.

Art. 7

METODI DI PESCA

1. In tutti i corsi d'acqua dove la pesca è permessa, a esclusione dei tratti no-kill per i quali vale quanto definito nel successivo comma 3, sono consentiti esclusivamente i seguenti sistemi ed attrezzature:
 - Canna singola con o senza mulinello, dotata di un solo amo (non superiore al n. 4) sprovvisto di ardiglione o con ardiglione schiacciato;
 - Esche naturali ad eccezione di larve di mosca carnaria, uova di pesce, paste chimiche di ogni genere e pesce naturale, sia vivo che morto;
 - Sistema a "moschera" senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, con galleggiante terminale;
 - Coda di topo con mosca artificiale: attrezzatura specifica per la pesca a mosca con coda di topo con un massimo di tre mosche artificiali con amo senza ardiglione o ardiglione schiacciato;
 - Spinning: l'esca artificiale deve portare amo singolo o doppio senza ardiglione o con ardiglione schiacciato; va inteso che ogni ancoretta deve essere sostituita da amo singolo o doppio senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.
2. È vietata qualsiasi forma di pasturazione, è vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti a terra, è vietato detenere pesci vivi durante la pesca.

3. No-kill:

- Per i tratti no-kill è consentita esclusivamente la pesca con attrezzatura specifica per la pesca a mosca con la coda di topo e un massimo tre mosche artificiali munite di singolo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato e attrezzatura da pesca a Spinning con artificiali con dimensione massima pari a 13 cm (ami esclusi), munite di amo singolo o doppio senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.
- È vietato l'uso di qualsiasi esca naturale e delle esche siliconiche.
- È fatto obbligo al pescatore l'utilizzo di guadino con rete gommata e, in ogni caso, di liberare il pesce senza mai toglierlo dall'acqua, dopo aver opportunamente bagnato le mani in modo da non arrecare danno eccessivo allo stesso.
- La pesca autunnale nel Fiume Toce è consentita esclusivamente con attrezzatura specifica per la pesca a mosca. Sono consentiti un massimo di due mosche artificiali munite di singolo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato. È vietato l'utilizzo di code di topo affondanti e streamers e in generale di mosche di lunghezza superiore a cm 3. Il pescatore deve mantenersi ad una distanza di almeno 10 metri da eventuali nidi di frega delle trote.

Art. 8

TESSERINO AUTORIZZATIVO

Per esercitare la pesca nel Parco è necessario possedere, oltre alla licenza di pesca, il tesserino del Parco. Per la stagione di pesca 2024, nei tratti del Toce non è richiesto il tesserino del Parco ma solo la tessera Fipsas con il regolamento segnacatture.

1. Sul tesserino devono essere annotati a penna con scrittura indelebile:
 - ✓ la data della giornata prima dell'inizio della pesca;
 - ✓ il capo catturato, anche in modalità no-kill, riportando la misura del pesce nell'apposito spazio, immediatamente dopo ogni cattura;
2. Il tesserino ha un costo di:
 - ✓ 20 euro per i pescatori che risiedono in uno dei 16 Comuni del Parco (stagionale);
 - ✓ 40 euro per i pescatori che non risiedono in uno dei Comuni del Parco (stagionale);
 - ✓ 10 euro a giornata con validità stagionale (giornaliero).
3. Il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite PagoPA o Bonifico bancario con la causale "Tesserino per l'esercizio della pesca anno 20__".
4. Il tesserino verrà inviato telematicamente previa ricezione dell'attestazione dei pagamenti dovuti e documento di identità in corso di validità del richiedente oppure potrà essere ritirato dall'intestatario o da un delegato previo appuntamento presso gli uffici del Parco in Piazza Pretorio, 6 a Vogogna (VCO).
5. Al termine della stagione di pesca, entro e non oltre il 31 dicembre, il tesserino dovrà essere riconsegnato all'Ente Parco.

Art. 9

SANZIONI

Fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

- 1) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30, comma 2, della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 e degli artt. 13 e seguenti della legge n. 689/1981, le infrazioni alle norme contenute nel presente

Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da 51 a 1.032 euro, con il sovrapprezzo di 20 euro per ogni esemplare abusivamente catturato. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento sulla specie prelevabile, sulle misure minime di cattura, sul numero di catture consentito, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sui documenti di cui al precedente art. 10.

- 2) Salvo che il fatto non costituisca reato, per tutte le infrazioni alle norme non specificamente indicate nel presente Regolamento, ma disciplinate dalla normativa Regionale vigente, purché quest'ultima non preveda importi più elevati, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 1.032.
- 3) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.8 della legge n. 689/1981 nel caso di più violazioni al presente regolamento soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.
- 4) La mancata riconsegna da parte dei pescatori del tesserino comporta il non rilascio di quello per la stagione successiva.
- 5) Le violazioni alle presenti disposizioni comportano altresì la revoca automatica dell'autorizzazione per la stagione di pesca in corso.
- 6) Al pescatore che commetta, nel corso di due stagioni di pesca consecutive, due infrazioni sanzionate ai sensi del presente articolo, viene vietato l'esercizio dell'attività di pesca nel territorio del Parco per un periodo di anni 3.

Art. 10

UTILIZZO DELLE SOMME INTROITATE DALL' ENTE PARCO

Le somme introitate dall'Ente Parco dal pagamento delle sanzioni e delle quote per il rilascio dei permessi vengono totalmente reinvestite dall'Ente Parco in attività finalizzate alla conservazione e al miglioramento del patrimonio ittico quali, ad esempio, attività di studio e monitoraggio.